



# COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione della GIUNTA n. 35 concernente il *Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019 e variazione di esigibilità sull'esercizio 2020* di cui alla numero proposta 35 dell'5 marzo 2020.

## IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale stabilisce: *Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato I, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;*

VISTO il disposto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria punto n. 9.1 (all. 4/2), richiamato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, che prevede: *In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell' esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;*

VISTO il disposto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria punto n. 5.4 (all. 4/2), richiamato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs.n. 118/2011, che prevede: *Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (...) Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa (...) Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura;*

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto dell'esercizio 2019, il Servizio Economico Finanziario ha provveduto all'analisi puntuale di tutti gli impegni ed accertamenti iscritti nella gestione competenza e nella gestione residui del bilancio dell'Ente, volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il principio generale della competenza finanziaria c.d. potenzia e secondo lo specifico disposto dei principi contabili;

PRESA VISIONE della proposta di deliberazione della GIUNTA avente come oggetto *Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019 e variazione di esigibilità sull'esercizio 2020*;

VISTI i prospetti relativi alla variazione di bilancio predisposti dal servizio Economico Finanziario

PRESO ATTO che le variazioni previste conseguono all'operazione di riaccertamento ordinario di residui, al fine



della reimputazione dei medesimi in base al disposto dell'art. 3, c. 4, del D.Lgs. n. 118/2011, mediante i meccanismo del FPV;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile del servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VERIFICATO che a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi:

- ✓ risultano eliminati residui attivi e passivi rispettivamente per un totale di € 63.520,47 e € 190.526,30;
- ✓ risultano conservati un totale di residui attivi € 1.589.491,61 e un totale di residui passivi di € 884.659,48;
- ✓ l'FPV di spesa al termine dell'esercizio 2019 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio 2020) risulta quantificato in via definitiva pari a € 759.958,82 per l'anno 2020 di cui FPV di spesa parte corrente € 209.418,95 e FPV di spesa parte capitale € 550.539,87.

DATO ATTO che per il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei residui attivi conservati si provvederà, ricorrendone eventualmente i presupposti, in sede di rendicontazione.

#### ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione della GIUNTA concernente il *Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019 e variazione di esigibilità sull'esercizio 2020*, iscritta all'o.d.g. del 10/03/2020, così come formulata e trasmessa.

Torino, 10 marzo 2020

